



CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE REGIONE DEL BELLINZONENSE

Via Lugano 1, casella postale 1213, 6501 Bellinzona

Sportello: lunedì – venerdì 09.45 – 11.45 / 14.00 – 16.00

Tel 091 825 41 33 - Fax 091 826 31 15 - Email info@pcibellinzonese.ch

NUOVO STATUTO CONSORTILE del Consorzio Protezione civile Regione del Bellinzonese

Approvato dalla Sezione degli enti locali

con risoluzione n. 616 RE 12888

08.04.2013



Statuto

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese è costituito, tra i Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, S. Antonino, S. Antonio, Sementina, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha per scopo la pianificazione, l'organizzazione, la preparazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica organizzazione regionale di protezione civile.

Al Consorzio sono segnatamente delegate le competenze affidate alle regioni di protezione civile dalla Legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 e dal regolamento sulla protezione civile del 3 giugno 2008.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Bellinzona.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.



CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile.

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia alle sedute solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei rispettivi Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e dell'ufficio presidenziale (Vice Presidente e due scrutatori);
- e) decide le opere consortili da realizzare sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) autorizza la Delegazione a contrarre mutui e prestiti;



- l) ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile, in particolare quelle con i Comuni per la gestione delle infrastrutture;
- m) definisce, tramite regolamento, l'organico, gli stipendi e le indennità dei dipendenti del Consorzio;
- n) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione consortile uscente convoca i rappresentanti designati dai Comuni per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione consortile sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 200'000.--.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 200'000.--.

La Delegazione consortile può delegare al Segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti di Comuni che complessivamente dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese per alzata di mano a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione consortile.



Art. 12 Diritto di voto

In Consiglio consortile ogni comune dispone di un numero di voti proporzionale alla sua popolazione, e meglio un voto ogni 1'000 abitanti e uno per ogni resto.

Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

- entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione consortile fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.



La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

Art. 16 Verbale

Al Segretario consortile, o in sua assenza ad altra persona designata dal Presidente della Delegazione consortile, incombe la tenuta del verbale, che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo, e di quello degli assenti giustificati e ingiustificati;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni;
- d) nel caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- e) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l'autore chiede la testuale verbalizzazione.

Il contenuto relativo alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

Le risoluzioni sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.

2. Delegazione consortile

Art. 17 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 18 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.



La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 19 Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 20 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 24;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;
- h) assicura il regolare funzionamento dell'Ufficio consortile sul piano tecnico, amministrativo e finanziario, definisce le mansioni dei dipendenti e ne sorveglia l'attività e a questo scopo emana un'apposita ordinanza;
- i) cura l'esecuzione delle direttive tecniche e amministrative emanate dalle autorità competenti in ambito di protezione civile;
- l) decide l'intervento dell'Organizzazione di protezione civile (OPCi) o di suoi reparti in caso di catastrofe;
- m) nomina i militi ed i quadri nelle loro funzioni, in collaborazione con il comandante dell'OPCi.

Essa esercita le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.



Art. 21 Funzionamento

La Delegazione consortile è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Art. 22 Verbale

Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 23 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 24 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 23.



Art. 25 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 26 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 27 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 28 Finanziamento

I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

- a) dalle quote comunali per le spese approvate dal Consiglio consortile;
- b) da contributi federali e cantonali;
- c) da eventuali entrate straordinarie.



Art. 29 Riparto delle spese – Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

Le partecipazioni dei Comuni consorziati alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite in base ad una chiave di riparto calcolata sulla base della popolazione residente permanente indicata dall'Ufficio di statistica e l'indice di capacità finanziaria dei singoli Comuni.

Art. 30 Anticipi dai Comuni

Al momento dell'approvazione del preventivo annuo da parte del Consiglio consortile, la Delegazione consortile emana un conteggio-acconto ai Comuni consorziati pari ai quattro quinti dell'ammontare della presumibile quota di partecipazione.

Il conguaglio verrà fatturato a consuntivo approvato.

CAPO V – IMPIANTI E RIFUGI PUBBLICI

Art. 31 Impianti del Consorzio (impianti di protezione)

Il Consorzio, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzare e in quali Comuni esse verranno costruite.

Il Consorzio è responsabile della loro realizzazione nel rispetto delle proprie pianificazioni approvate dall'Ufficio federale della protezione civile.

Gli impianti sono di proprietà del Consorzio.

La gestione degli impianti (manutenzione compresa) è di competenza del Consorzio.

L'utilizzo per scopi estranei alla protezione civile è vincolato dalle direttive federali e cantonali in materia.

Art. 32 Rifugi pubblici

La realizzazione dei rifugi pubblici è di competenza dei singoli Comuni.

Il Consorzio presta ai Comuni la necessaria consulenza tecnica fino a collaudo avvenuto.

La gestione dei rifugi pubblici (manutenzione compresa) è, di regola, di competenza del Consorzio.



Il Comune può chiedere che la gestione del rifugio pubblico (manutenzione esclusa) sia fatta in proprio.

In tal caso, il Consorzio ne regola le modalità tramite una convenzione sottoscritta dalle parti.

CAPO VI – NORME VARIE

Art. 33 Conduzione operativa del Consorzio

I dipendenti del Consorzio formano l'Ufficio consortile, che costituisce la componente professionale dell'Organizzazione di protezione civile (OPCi).

La condotta operativa del Consorzio è affidata al Comandante dell'OPCi, che funge anche da Capo dell'Ufficio consortile.

Il Segretario consortile funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile.

Art. 34 Dipendenti

L'organico, le mansioni e la retribuzione dei dipendenti consortili sono disciplinati nell'apposito regolamento.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 35 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente della Delegazione consortile con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 36 Ammortamento investimenti in corso

L'ammortamento di investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 rimane di competenza del Consorzio. Nuovi investimenti sono subito ripartiti tra i Comuni.



Art. 37 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati.

In caso di scioglimento la Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 29.

Art. 38 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti Locali.

Approvato dalla Sezione degli enti locali
con risoluzione n. 616 RE 12888
dell'8 aprile 2013